

**PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002
(Istituzione delle commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio)**

Assessorato Programmazione Territoriale. Politiche Abitative. Riqualificazione Urbana

Prot. n. 24125 del 21/11/2003

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 31/2002, l'11 dicembre 2003 scade il termine ultimo per l'esercizio transitorio, da parte delle previgenti Commissioni edilizie, delle funzioni di cui all'art. 3 della stessa legge regionale, come già specificato con la circolare del 21 marzo 2003, Prot. n. 6515. Ciò comporta che i Comuni che non si siano ancora adeguati alla normativa urbanistica regionale, dovranno, entro quella data, procedere all'istituzione delle Commissioni per la qualità architettonica per il paesaggio secondo i principi stabiliti dal citato art. 1 relativi alla natura tecnica dell'organo e alle competenze che esso è chiamato a svolgere.

I Comuni potranno provvedere a tale istituzione nell'ambito dell'approvazione del RUE ovvero attraverso l'adeguamento del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 39. Come già sottolineato nella citata circolare n. 6515/2003, la funzione consultiva della Commissione comunale può essere svolta dai Comuni anche in forma associata.

L'indirizzo regionale è nel senso di favorire e promuovere da parte dei Comuni l'istituzione di Commissioni che abbiano natura di struttura sovracomunale, attraverso l'utilizzo delle forme associative previste dalla legislazione regionale e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, attraverso l'accordo territoriale dei cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2000.

Questa modalità di attuazione della norma regionale, comportando un minor numero di Commissioni nel territorio regionale, permetterebbe infatti di garantire all'interno degli organi consultivi la presenza di personalità che rivestano le caratteristiche di competenza specifica richieste dalla legge. Al fine di assicurare l'uniformità di applicazione della legge regionale, in particolare per quanto riguarda la formazione e le modalità di funzionamento delle strutture comunali previste dalla stessa legge, con la determinazione del Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di mobilità n. 11882 del 24 settembre 2003, si è ritenuto opportuno costituire alcuni gruppi di lavoro cui è stato affidato l'incarico di elaborare proposte finalizzate a dare un indirizzo univoco ai Comuni nella attuazione della legge.

L'attività fin qui svolta ha individuato, in prima battuta, alcune indicazioni da fornire ai Comuni che ancora non fossero in regola con i tempi di attuazione della legge. E' stata messa in risalto, in primo luogo, la modifica apportata all'art. 3 dalla legge regionale n. 10/2002, in base alla quale i componenti della Commissione, per i quali già nella precedente formulazione della norma si sottolineava il profilo di elevata competenza e specializzazione, debbano essere "di norma esterni all'Amministrazione". Tale indicazione non comporta la necessità di escludere del tutto gli esperti interni all'Amministrazione dalla composizione della Commissione, ma, allo stesso tempo, suggerisce che la maggioranza dei componenti sia costituita da esperti esterni e che il ricorso alle figure professionali interne al Comune sia adeguatamente motivato in merito all'esigenza di garantire la necessaria ed "elevata competenza e specializzazione" nell'ambito delle materie di pertinenza della Commissione comunale, anche sotto il profilo della particolare conoscenza del territorio comunale e delle problematiche che la caratterizzano.

Inoltre, deve tenersi in dovuta considerazione che l'Accordo stipulato dalla Regione con il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali, siglato il 9 ottobre scorso (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 159 del 27 ottobre 2003, e consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/paesaggio), fissa una prima serie di indicazioni in relazione all'attività di valutazione e alla metodologia da applicare nello svolgimento delle funzioni di competenza delle Commissioni (vedi Allegato "B" al citato Accordo), e prevede, tra le altre attività, la realizzazione di corsi di formazione di alta specializzazione indirizzata a tutti i soggetti interessati, che certamente vedrà nei membri della Commissione i primari destinatari, la presenza di personalità che rivestano le caratteristiche di competenza specifica richieste dalla legge. Al fine di assicurare l'uniformità di applicazione della legge regionale, in particolare per quanto riguarda la formazione e le modalità di funzionamento delle strutture comunali previste dalla stessa legge, con la determinazione del Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità n. 11882 del 24 settembre 2003, si è ritenuto opportuno costituire alcuni gruppi di lavoro cui è stato affidato l'incarico di elaborare proposte finalizzate a dare un indirizzo univoco ai Comuni nella attuazione della legge. L'attività fin qui svolta ha individuato, in prima battuta, alcune indicazioni da fornire ai Comuni che ancora non fossero in regola con i tempi di attuazione della legge.

E' stata messa in risalto, in primo luogo, la modifica apportata all'art. 3 dalla legge regionale n. 10/2002, in base alla quale i componenti della Commissione, per i quali già nella precedente formulazione della norma si sottolineava il profilo di elevata competenza e specializzazione, debbano essere di norma esterni all'Amministrazione".

Tale indicazione non comporta la necessità di escludere del tutto gli esperti interni all'Amministrazione dalla composizione della Commissione, ma, allo stesso tempo, suggerisce che la maggioranza dei componenti sia costituita da esperti esterni e che il ricorso alle figure professionali interne al Comune sia adeguatamente motivato in merito all'esigenza di garantire la necessaria ed "elevata competenza e specializzazione" nell'ambito delle materie di pertinenza della Commissione comunale, anche sotto il profilo della particolare conoscenza del territorio comunale. Inoltre, deve tenersi in dovuta considerazione che l'Accordo stipulato dalla Regione con il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali, siglato il 9 ottobre scorso

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 159 del 27 ottobre 2003, e consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/paesaggio), fissa una prima serie di indicazioni in relazione all'attività di valutazione e alla metodologia da applicare nello svolgimento delle funzioni di competenza delle Commissioni (vedi Allegato "B" al citato Accordo), e prevede, tra le altre attività, la realizzazione di corsi di formazione di alta specializzazione indirizzata a tutti i soggetti interessati, che certamente vedrà nei membri della Commissione i primari destinatari.

Alla luce di tutto quanto detto, risulta evidente che sia la legge regionale e la relativa circolare esplicativa citata, sia le disposizioni dell'Accordo suddetto, richiedano ai Comuni una valutazione attenta delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all'incarico, al fine di individuare tra questi coloro che presentino quelle attitudini e competenze specialistiche necessarie a garantire una valutazione rivolta a migliorare la qualità del progetto e l'inserimento dell'intervento nel paesaggio, per realizzare l'obiettivo primario fissato dalla norma regionale.